EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 133 - 2**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1.500** - Semestrale L. **800** - Trimestrale L. **500** - Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** . Semestrale L. **500** - Trimestrale L. **300** - Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2.400** - Semestrale L. **1.500** - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 922.
Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242 Pag. 1330

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 923.
Modificazione dell'art. 38 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina del titolo dei metalli preziosi . . . . Pag. 1331

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 443.
Norme per l'assistenza ai marittimi disoccupati. Pag. 1332

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 444.
Concessione di una indennità mensile ai tecnici erariali addetti agli uffici delle requisizioni . . . . . Pag. 1333

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 445.
Determinazione del valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori . . . . Pag. 1334

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 446.
Modificazioni alle norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). Pag. 1334

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 447.
Abrogazione del quarto comma dell'art. 1 sub 182 e del quarto e quinto comma dell'art. 1 sub 184 della legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali . . Pag. 1336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 448.
Proroga della efficacia delle disposizioni della legge 16 dicembre 1941, n. 1509, e dell'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, concernente l'avanzamento del personale militare della Regia marina . . . . Pag. 1336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 449.
Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale . . . . Pag. 1336

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 450.
Trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . Pag. 1337

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 451.
Norme concernenti il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le Truppe Alleate . . Pag. 1340

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 452.
Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche . . . . Pag. 1341

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 453.
Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro in base al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 . . . . Pag. 1344

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori. Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.
Chiusura delle operazioni di ammasso dell'olio della campagna 1945, e acquisto da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione delle eventuali disponibilità di prodotto economizzate dai produttori sulle trattenute familiari e aziendali . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Approvazione del settimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione. Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Istituzione di un servizio di cassa presso il mercato del pesce di Manfredonia della « Bissanti e De Padova » con sede in Manfredonia (Foggia) . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Norme per l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti . . . . Pag. 1349

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Elenco dei posti notarili vacanti appartenenti ai distretti rispettivamente indicati, da conferirsi per trasferimento fra notai in esercizio . . . . Pag. 1350
Trasferimento di notaio . . . . Pag. 1350

Ministero dell'industria e del commercio: 172° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 1350

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1351
Avviso di rettifica. . . . . Pag. 1351

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento . . . . Pag. 1351

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1351

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a 150 posti di notaio . . . . Pag. 1351

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 922.

Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, col quale furono, tra l'altro, modificati gli articoli 115 e 131 del suddetto regolamento;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, col quale furono modificati i diritti metrici;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente disposizioni sull'emanazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, numero 242, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso *c*) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 100 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 200;

per ogni determinazione qualitativa d'argentatura e doratura L. 20.

per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 30 all'ora di lavoro.

« Art. 131. — Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35 della legge da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) Tariffa per la verificazione dei termometri esclusi quelli per uso medico):

per ogni osservazione fra 25° e 50° . .	L.	4
per ogni osservazione fuori di questo intervallo e non superiore a 100° nè inferiore a 0°	»	10
per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti dei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verificazione, viene percepito il diritto di	»	20
per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 119, che sono gratuite)	»	2
l'importo minimo dei diritti, quando il termometro sia accompagnato dal certificato, è di	»	20
per la verificazione di un termometro precedentemente verificato e bollato	»	5

B) Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico (come la precedente di cui alla lettera *A*) colla riduzione del 50 %.

C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:

per ogni termo-alcoolometro	»	40
per ogni alcoolometro semplice . . .	»	30
per la verificazione di un punto del termometro, oltre i tre prescritti dall'art. 125	»	4

per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti L. 5
per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle prescritte dall'art. 126 . . . . » 2

D) Tariffa per la verificazione delle misure di lunghezza aventi carattere di precisione:
per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro, alla temperatura ambiente . . . . » 150
per la verificazione dei decimetri di un metro . . . . » 150
per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro . . . . . » 250
per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza . . . . » 150

E) Tariffa per la verificazione di pesi avente carattere di precisione:
per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma, senza la determinazione diretta dei volumi . . . . » 100
per la verificazione di una serie di pesi tra un gramma e 100 grammi, senza la determinazione diretta dei volumi . . . . . . » 150
per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione diretta dei volumi . . . . . . » 200
per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione diretta del volume . . . . » 200

F) Tariffa per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in kg. per cmq., in atmosfere o in metri d'acqua:
quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq. . . . . » 50
quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cmq. ma non maggiore di 100 kg. per cmq. . . . . » 100
quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cmq. . . . . . . » 150

G) Tariffa per ore di lavoro, in ragione di L. 30 all'ora per quanto segue:
per la verificazione dei densimetri (areometri e termo-areometri) indicanti la densità dei liquidi fra 0,7 e 1,85;
per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 208. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n 923.

Modificazione dell'art. 38 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina del titolo dei metalli preziosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge suddetta;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta norme sull'emanazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e progulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 38 del regolamento approvato con R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi è sostituito dal seguente:

« I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, d'oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:
1) platino . . . . . L. 100 per ogni saggio;
2) oro . . . . » 70 per ogni saggio;
3) argento . . . . . » 30 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio e marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:
1) se composti di solo platino ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 5 per grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 100;
2) se composti di solo oro ovvero di oro e d'argento, in ragione di L. 3 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 70;

3) se composti di solo argento, in ragione di L. 1 al grammo, con un minimo di L. 30.

Fermi restando i minimi anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, sono corrisposti in misura uguale alla decima parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio di campioni di ceneri contenenti metalli preziosi, è stabilito nella misura fissa di L. 100 per ogni saggio.

Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e d'argento, è stabilito nella misura di L. 90 per ogni saggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o di quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 207. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 443.

Norme per l'assistenza ai marittimi disoccupati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria è concesso un assegno alimentare nella misura e per il periodo di tempo indicato nell'art. 2, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

1) risultino iscritti alla data del 1° agosto 1945 nei ruoli degli uffici di collocamento della gente di mare tenuti dalle Capitanerie di porto del Regno;

2) siano in stato di effettiva disoccupazione e non abbiano diritto all'indennità prevista dalla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

3) abbiano un periodo di effettiva navigazione, anche non continuativo, su navi battenti bandiera italiana, non inferiore a cinque anni nel quindicennio anteriore al 1° agosto 1945, e abbiano almeno sei mesi di navigazione anche non continuativi dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943.

Si prescinde dal requisito dei sei mesi di navigazione previsti dal n. 3 del precedente comma, per coloro che comprovino:

a) di essere stati richiamati alle armi e di avere prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi;

b) di essere stati sbarcati in conseguenza di infortunio dovuto a causa di guerra, o per sinistro dovuto a causa di guerra, subìto dalla nave su cui erano arruolati;

c) di aver subìto un periodo di prigionia o di internamento di almeno sei mesi.

Si prescinde pure dal requisito dei sei mesi di navigazione previsto dal n. 3 del primo comma, nei riguardi dei marittimi che abbiano subìto condanna o periodi di confino, per il loro comportamento antifascista prima dell'8 maggio 1945. Per questi marittimi, ai fini del computo del quinquennio di navigazione, si prescinde altresì dal quindicennio stabilito nel n. 3 del primo comma.

E' escluso dal predetto assegno alimentare il personale marittimo che dopo la liberazione del porto nel cui ufficio di collocamento era iscritto, abbia rifiutato l'imbarco od una occupazione offertagli dagli altri organi del collocamento.

Art. 2.

L'ammontare dell'assegno di cui all'art. 1 è di cento lire giornaliere per i marittimi in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso, di macchinista navale e di radiotelegrafista di bordo. L'assegno, nella stessa misura, è attribuito ai marittimi in possesso del titolo professionale di padrone marittimo, di motorista navale di 1ª e 2ª classe, di fuochista autorizzato, i quali durante i sei mesi di navigazione nel periodo della guerra abbiano esercitato a bordo le funzioni di ufficiali di coperta o di macchina.

Per gli altri marittimi l'assegno giornaliero è di lire ottanta.

La durata dell'assegno è stabilita in mesi sei a decorrere dal 1° novembre 1945.

L'assegno è corrisposto a rate mensili posticipate da parte delle Capitanerie di porto sedi di ufficio di collocamento, con i fondi che saranno ad esse anticipati dal Ministero della marina.

Art. 3.

L'accertamento dell'esistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1, ai fini dell'ammissione al trattamento di cui all'art. 2, e la risoluzione delle eventuali questioni che sorgessero in conseguenza degli accertamenti stessi sono affidati ad apposita Commissione costituita presso le Capitanerie di porto sedi di uffici di collocamento e composta:

a) del comandante del porto, o di un suo delegato, che la presiede;

b) di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;
c) di un rappresentante della Intendenza di finanza;
d) di un rappresentante dei lavoratori del mare;
e) di un rappresentante degli armatori.

Un funzionario di porto designato dal comandante eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione ha facoltà di ammettere all'assistenza quei marittimi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, i quali, appartenendo a centri marittimi dove non esiste ufficio di collocamento della gente di mare, si trovavano, al 1° agosto 1945, iscritti in notamenti tenuti, ai fini dell'imbarco, dalle Capitanerie di porto, o dagli Uffici circondariali marittimi, o dagli uffici della Federazione italiana dei lavoratori del mare, che ne avessero avuto incarico dalle competenti autorità o erano iscritti, alla detta data, nell'ufficio di collocamento terrestre, purchè, in quest'ultimo caso, siano accertate o la effettiva mancanza o notevoli difficoltà di comunicazioni con il centro marittimo ove esiste l'ufficio di collocamento della gente di mare competente.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme e le modalità per il rimborso totale o parziale allo Stato da parte dell'armamento italiano delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto.

In attesa della emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, gli armatori delle navi in effettivo esercizio munite di ruolo di equipaggio, verseranno un contributo pari al 5 % della retribuzione, al lordo delle ritenute, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

L'onere del contributo graverà anche sugli armatori delle navi munite di ruolo di equipaggio che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Il contributo sarà versato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e la Cassa effettuerà il versamento delle somme introitate all'Erario. Le norme per i detti versamenti saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Per quanto riguarda le navi requisite, il contributo previsto dal presente articolo non può essere compreso, ai fini del rimborso, fra gli oneri indicati nella lettera *b*) del comma decimo dell'art. 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile.

La durata del contributo da parte degli armatori sarà stabilita, in relazione agli oneri complessivi derivanti dalla applicazione del presente decreto, nel provvedimento previsto dal primo comma di questo articolo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto allo stanziamento sul bilancio del Ministero della marina dei fondi occorrenti alla applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà applicato con la decorrenza indicata nell'art. 2, per le provincie restituite all'Amministrazione del governo italiano.

Per le altre provincie avrà applicazione dal 1° del mese successivo a quello nel quale il Governo Militare Alleato ne disporrà l'applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 444.

Concessione di una indennità mensile ai tecnici erariali addetti agli uffici delle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai funzionari tecnici erariali distaccati presso gli uffici del Genio militare per le requisizioni per conto degli eserciti alleati, è concessa una indennità mensile fissa, non cumulabile con altre eventuali indennità di distacco, nella seguente misura:

grado 11°	L. 600
grado 10°	» 700
grado 9°	» 900
grado 8°	» 1100
grado 7°	» 1300
grado 6°	» 1500

Ai funzionari tecnici erariali distaccati presso il Ministero della guerra — Direzione generale del genio - Ufficio centrale di controllo per le requisizioni, l'indennità suddetta sarà corrisposta in misura doppia.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1945 nelle provincie che a tale data sono state restituite all'Amministrazione italiana e dal giorno in cui verranno estese con apposito bando dal Governo Militare Alleato nelle altre provincie, o, in mancanza, dal giorno nel quale le provincie stesse passeranno sotto l'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 197. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 445.

Determinazione del valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti la legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori ed il R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente norme di attuazione e di integrazione di tale legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori, da applicarsi nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, è stabilito come segue:

a) lire dieci nei procedimenti davanti alle Preture ed alle Giunte provinciali amministrative;

b) lire venticinque nei procedimenti davanti ai Tribunali ed alle Giurisdizioni speciali diverse da quelle indicate nella lettera *d*);

c) lire trenta nei procedimenti davanti alle Corti di appello;

d) lire cinquanta nei procedimenti davanti alla Corte Suprema di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed al Tribunale Supremo militare.

Art. 2.

Le aliquote massime delle percentuali sulle retribuzioni per gli incarichi giudiziari, di cui all'art. 34 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sono fissate nella misura seguente:

a) del sei per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del nove per cento sulle quote eccedenti le L. 5000 fino a L. 10.000;

c) del dodici per cento sulle quote eccedenti le L. 10.000 fino a L. 20.000;

d) del quindici per cento sulle quote eccedenti le L. 20.000.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente preleva sulla quota dei proventi devoluti all'assistenza una somma da destinarsi, secondo gli scopi della istituzione, a favore dei professionisti reduci dalla guerra, dalla prigionia e dai campi d'internamento all'estero.

Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 212. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 446.

Modificazioni alle norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito in legge 3 maggio 1933, n. 512;
Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è composto come segue:

a) del presidente;

b) di due vice presidenti;

c) di tre persone esperte in materia finanziaria e industriale, una delle quali farà parte dell'Ufficio di presidenza;

d) dei presidenti delle Società costituite dall'I.R.I. per raggruppare, secondo i vari rami di attività, le partecipazioni azionarie possedute dall'Istituto stesso;

e) del Governatore della Banca d'Italia;

f) del presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano;

g) del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

h) del direttore generale del Tesoro;

i) del direttore generale del Demanio;

l) del direttore generale dell'Industria;

m) di un funzionario delegato dal Ministero del lavoro e la previdenza sociale;

n) del direttore generale della Marina mercantile;

o) del direttore generale dell'Aviazione civile.

Art. 2.

I due vice presidenti e i consiglieri di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

E' costituito un Ufficio di presidenza composto del presidente, dei due vice presidenti e da uno dei consiglieri di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 e da indicare nello stesso decreto previsto dal precedente art. 2.

Sono attribuite all'Ufficio di presidenza le funzioni già spettanti alla Giunta esecutiva ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, e in genere, nei casi di urgenza, quelle spettanti al Consiglio di amministrazione.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, saranno esercitate dal vice presidente all'uopo delegato dal presidente stesso.

Art. 4.

Le norme di indirizzo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale saranno determinate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale deciderà anche sulle questioni che, involgendo criteri generali circa l'azione dell'Istituto stesso, saranno ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, dall'Ufficio di presidenza o dal presidente.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere istituiti Comitati tecnici consultivi per dar parere sulla migliore organizzazione delle aziende controllate dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale e sulle più importanti trasformazioni di processi produttivi da attuarsi nelle aziende stesse, nonchè in tutti gli altri casi nei quali il Consiglio di amministrazione, l'Ufficio di presidenza o il presidente, lo ritengano necessario.

Art. 6.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale è composto di sei membri ed esercita le funzioni assegnate dal Codice civile ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con l'organizzazione dell'I.R.I.

I sindaci sono tre effettivi e tre supplenti.

I sindaci effettivi sono nominati uno dai Ministri per le finanze e per il tesoro, uno dai Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, ed il terzo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale, dal Presidente della Corte dei conti.

Con procedura analoga sono nominati i sindaci supplenti.

Art. 7.

Il limite di lire 10 milioni di cui al primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, è elevato a lire 50 milioni e le approvazioni previste in detto comma per le operazioni di importo superiore, nonchè le approvazioni previste al successivo comma dello stesso art. 6 spettano al Ministro per il tesoro.

Pure con decreto del Ministro per il tesoro si provvede alle approvazioni ed alle autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905.

Art. 8.

Con disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, possono essere trasferite all'Istituto per la Ricostruzione Industriale le partecipazioni azionarie e le aziende industriali di proprietà dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il bilancio annuale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, compilato nei modi e nei termini ivi previsti, è presentato al Ministro per il tesoro ed è approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà approvato il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 11.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 1, l'art. 3 e l'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 637, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 192. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 447.

Abrogazione del quarto comma dell'art. 1 sub 182 e del quarto e quinto comma dell'art. 1 sub 184 della legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogati il quarto comma dell'art. 1, sub 182, e il quarto e quinto comma dell'art. I sub 184 della legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 196. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 448.

Proroga della efficacia delle disposizioni della legge 16 dicembre 1941, n. 1509, e dell'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, concernente l'avanzamento del personale militare della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1509, relativa all'avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa nemica e riportate in servizio;
Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, recante modifiche alle vigenti disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1509, relativa all'avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa nemica e riportate in servizio, è prorogata sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, relative all'avanzamento degli ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » è prorogata sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 189. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 449.

Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di tre miliardi di lire, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e da un rappresentante del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti di cui all'art. 1, ivi compresa la durata, la misura degli interessi ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 2.

Art. 4.

A prescindere dalle garanzie particolari che verranno decise, per i singoli finanziamenti, dal Comitato di cui all'art. 2, ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi si intendono applicabili le disposizioni dell'art. 7 e dei due primi capoversi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 5.

I finanziamenti di cui al presente decreto costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo. Tale gestione è regolata da apposita convenzione che sarà stipulata tra il Ministero del tesoro e l'I.M.I. e sarà registrata alla Corte dei conti.

La convenzione detterà anche le norme per la fornitura da parte del Tesoro dello Stato, dei fondi necessari per la esecuzione dei finanziamenti di cui al presente decreto.

Art. 6.

I finanziamenti di cui al presente decreto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione; nonchè ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il Tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente e futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 214. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 450.
Trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, il quale all'art. 2 dispone che sono devoluti alla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra l'altro i servizi relativi alla materia concernente gli Uffici del lavoro;
Riconosciuta la necessità di determinare provvisoriamente l'entità numerica e il relativo trattamento del personale addetto agli Uffici del lavoro, nonchè di disciplinare le gestioni contabili degli Uffici stessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizioni normali.

Art. 1.

Il contingente numerico, le qualifiche del personale occorrente per il funzionamento degli Uffici regionali e provinciali del lavoro, nonchè il relativo trattamento economico da corrispondere dal 1° ottobre 1945, sono

stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e da quello per il tesoro.

Ove occorra, detto contingente può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Per l'attribuzione delle qualifiche di direttore e di segretario di uffici regionali e provinciali nonchè di quelle di capo-servizio, capo-sezione e funzionario è richiesto il possesso del diploma di laurea; per l'attribuzione delle qualifiche di impiegato di concetto e di impiegato d'ordine è richiesto il possesso, rispettivamente, del diploma di scuola media superiore e inferiore, e per quella di usciere, autista e fattorino, la licenza elementare, nonchè, per gli autisti, la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di automobili.

Art. 3.

Il personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro può essere trasferito di sede, per esigenze di servizio o su domanda.

Per i trasferimenti disposti di ufficio compete il trattamento di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Per il trattamento economico di missione e di trasferimento si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 320 e quelle dallo stesso richiamate.

Ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma l'indennità giornaliera base è fissata nella misura di L. 140 lorde per i direttori di uffici regionali, di lire 120 lorde per i direttori di uffici provinciali e segretari di uffici regionali, di L. 110 lorde per i segretari di uffici provinciali e per i capi-servizio, di L. 100 lorde per i capi-sezione e per i funzionari, di L. 90 lorde per gli impiegati di concetto, di L. 80 lorde per gli impiegati d'ordine e di L. 60 lorde per gli uscieri, autisti e fattorini.

Art. 5.

Al personale che, in seguito all'applicazione dello art. 1 non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2000 mensili nette rispetto al trattamento fruito al 30 settembre 1945, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è attribuito un assegno personale dell'importo necessario per raggiungere la somma predetta.

L'assegno personale è riassorbibile nei successivi aumenti di competenza.

La eventuale eccedenza degli assegni complessivi fruiti alla data del 30 settembre 1945 in base alla tabella *B*, annessa al presente decreto rispetto a quelli spettanti in seguito all'applicazione dell'art. 1 è corrisposto a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di competenze.

L'assegno personale di cui al secondo comma del presente articolo non può, comunque, superare la somma di L. 500 mensili.

Art. 6.

Il personale degli Uffici del lavoro, con provvedimento e a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere licenziato per i motivi previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, o quando sia necessario nell'interesse del servizio.

Al personale licenziato che non abbia demeriti è corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura prevista dal R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, adotterà i provvedimenti eventualmente necessari per la convalida degli atti afferenti alle gestioni degli Uffici regionali e provinciali del lavoro anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Al pagamento delle competenze dovute al personale degli Uffici del lavoro, si provvede con i fondi messi a disposizione degli Uffici stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con ordini di accreditamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La conferma delle qualifiche di cui il personale risulta provvisto alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo l'annessa tabella *B*, è subordinata al possesso del titolo di studio stabilito dal precedente art. 2 per il conferimento di ciascuna delle qualifiche stesse.

Ove il personale predetto risulti provvisto di qualifiche diverse da quelle previste dalla suindicata tabella *B* le qualifiche in atto devono essere sostituite da quelle di cui alla tabella medesima, le quali saranno attribuite, a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle funzioni effettivamente esercitate e subordinatamente al possesso del titolo di studio di cui al citato art. 2.

Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può consentire, in via eccezionale, che il personale il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti preposto da almeno un anno all'esercizio di determinate funzioni, continui nell'esercizio delle funzioni medesime, fruendone il relativo trattamento economico anche se queste siano annesse a qualifica diversa da quella spettante al predetto personale ai sensi del primo comma.

Nei confronti del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivesta da almeno un anno la qualifica di direttore di ufficio del lavoro, la conferma di tale qualifica è subordinata alla condizione che il personale stesso abbia, a giudizio del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, esercitato lodevolmente le relative funzioni e si sia reso particolarmente meritevole.

Il personale che non intenda di continuare a prestare servizio con la qualifica che ad esso compete ai sensi del presente articolo, può, entro quindici giorni dalla comunicazione della qualifica stessa, rinunciare alla prosecuzione delle sue prestazioni, con diritto all'indennità di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Art. 10.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i due terzi dei posti disponibili e di quelli che si renderanno vacanti per licenziamenti di cui all'articolo successivo, saranno attribuiti in misura non inferiore al 5% dei posti complessivamente stabiliti dall'annessa tabella *A*, alle persone aventi le qualifiche previste dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138.

Nel caso che per effetto delle vacanze e dei licenziamenti di cui al precedente comma non risulti disponibile un numero di posti pari al 5%, le assunzioni saranno disposte in soprannumero.

I posti in soprannumero saranno soppressi in occasione delle successive vacanze.

Nel computo della percentuale del 5% si terrà conto del personale che abbia le qualifiche di cui al primo comma e che sia stato assunto dal 1° gennaio 1946.

Art. 11.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere di una apposita Commissione, può disporre il licenziamento di personale che non tragga prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con esso conviventi.

Al personale licenziato ai sensi del precedente comma, è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale fruita all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 12.

La Commissione di cui al precedente articolo, è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed è composta dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di due funzionari di gruppo *A* del Ministero stesso e di un dipendente dagli Uffici del lavoro appartenente, se possibile, ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Ai lavori della Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Disposizioni finali.

Art. 13.

Il trattamento economico e le qualifiche di cui al presente decreto non costituiscono titolo per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato nè titolo di equiparazione ai gruppi e ai gradi del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, avrà decorrenza dal giorno della restituzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 211. — FRASCA

TABELLA *A)*

UFFICI DEL LAVORO

QUALIFICHE	Contingente numerico	Retribuzione lorda mensile	
Direttori regionali . . .	13	7.800	Oltre l'indennità di carovita ed eventuali quote complementari con le norme, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
Direttori provinciali e segretari regionali . . .	93	6.500	
Capi servizio e segretari provinciali	410	6.100	
Capi sezione	100	5.200	
Funzionari	350	4.650	
Impiegati di concetto. .	1.000	3.800	
Impiegati d'ordine . . .	1.200	3.025	
Uscieri, autisti, fattorini	450	2.150	

Ai direttori di 21 uffici provinciali aventi sedi nei centri produttivi più importanti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è corrisposto un assegno annuo lordo di L. 2400.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

TABELLA *B*)

UFFICI DEL LAVORO

Tabella degli assegni al personale in godimento al 30 settembre 1945

Personale degli Uffici: (1)

Direttore regionale	L. 9.500
Segretario regionale - Direttore provinciale	» 7.500/8.000
Segretario provinc. - Capi servizio o reparto	» 6.000/7.000
Funzionari	» 5.500/6.000
Impiegati	» 4.500/5.500
Impiegati d'ordine	» 4.000/5.000
Uscieri - Autisti	» 3.500/4.000

Personale delle sezioni staccate: (2)

Impiegati delle sezioni staccate	» 3.500/4.500
Fattorini	» 2.000/2.500

(1) Per gli Uffici di 1ª categoria si aumentano L. 500, per Roma L. 800 e per Milano L. 700. Per gli Uffici di 3ª categoria (piccole sedi) e di 4ª categoria si riducono di L. 500.

(2) Per le sezioni delle sedi minime (meno di 30.000 abitanti) si riducono di L. 500.

Gli assegni assorbono ogni emolumento compresi i premi eventuali e per operosità e per straordinario, indennità di carica, di residenza, ecc.

Null'altro è pertanto dovuto salvo l'aggiunta di famiglia per il personale dei capoluoghi con moglie e carico di figli minorenni. Agli incaricati delle sezioni staccate tale aggiunta potrà corrispondersi solo su autorizzazione ministeriale e sempre che si tratti di personale che presti servizio ad orario completo. Gli assegni sono al lordo delle ritenute di legge (ricchezza mobile, complementare, ecc.).

Tali ritenute devono versarsi mensilmente all'Erario.

Tabella dell'aggiunta di famiglia per il personale degli Uffici del lavoro

	Città con oltre 500 mila abitanti	Città con oltre 100 mila abitanti	Città con oltre 50 mila abitanti	Città con oltre 20 mila abitanti	Città con meno di 20 mila abitanti
Ammogliato senza figli	1.300	1.000	1.000	800	700
Ammogliato o vedovo con un figlio a carico minorenne	1.500	1.300	1.200	950	800
2 figli minorenni	1.700	1.500	1.350	1.100	900
3 » »	1.900	1.700	1,500	1.250	1.000
4 » »	2.100	1.900	1.650	1.400	1.100
5 » »	2.300	2.100	1.800	1.500	1.200
6 » »	2.550	2.300	2.000	1.650	1.300
7 » »	2.800	2.550	2.150	1.800	1.400
8 » »	3.050	2.800	2.300	1.900	1.550
9 » »	3.300	3.000	2.500	2.100	1.700

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO

A) *Uffici regionali*:

1) *Uffici regionali di 1ª categoria* (regione con popolazione superiore a 3 milioni abitanti):

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio-Umbria, Campania, Sicilia.

2) *Uffici regionali di 2ª categoria* (regione con popolazione inferiore a 3 milioni abitanti):

Toscana, Marche-Abruzzo, Lucania-Calabria, Puglie, Sardegna.

B) *Uffici provinciali*:

1) *Uffici provinciali di 1ª categoria* (grandi sedi) (capoluoghi con popolazione superiore a 500 mila abitanti):

Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino.

2) *Uffici provinciali di 1ª categoria* (capoluoghi con popolazione da 200 mila a 500 mila abitanti):

Bologna, Firenze, Palermo, Trieste, Venezia, Catania.

3) *Uffici provinciali di 2ª categoria* (capoluoghi con popolazione da 102 a 200 mila abitanti):

Brescia, Ferrara, La Spezia, Livorno, Messina, Padova, Reggio Calabria, Taranto, Verona.

4) *Uffici provinciali di 3ª categoria* (A) (capoluoghi con popolazione da 50 mila a 102 mila abitanti):

Alessandria, Ancona, Arezzo, Apuania, Bergamo, Bolzano, Caserta, Como, Cremona, Fiume, Foggia, Forlì, Gorizia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Modena, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Terni, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Vicenza.

5) *Uffici provinciali di 3ª categoria* (B) (piccole sedi) (capoluoghi con popolazione da 30 mila a 50 mila abitanti):

Agrigento, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Cuneo, Enna, Mantova, Rovigo, Siena, Teramo, Varese, Vercelli.

6) *Uffici provinciali di 4ª categoria* (capoluoghi con popolazione inferiore a 30 mila abitanti):

Aosta, Belluno, Campobasso, Cosenza, Frosinone, Grosseto, Imperia, Latina, Macerata, Matera, Nuoro, Potenza, Rieti, Sondrio, Viterbo, Catanzaro.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 451.

Norme concernenti il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le Truppe Alleate.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere al pagamento:

a) dei materiali requisiti od acquistati dagli Alleati;

b) dei servizi loro prestati;

c) delle requisizioni di immobili;

d) dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli Alleati o connessi con le loro requisizioni.

Art. 2.

I pagamenti di cui all'art. 1 potranno essere effettuati pel tramite degli uffici periferici del Ministero della guerra, dalle Intendenze di finanza e dagli uffici del Ministero dei trasporti a seconda della rispettiva competenza determinata d'accordo tra il Ministero del tesoro ed i Ministeri interessati, entro i seguenti limiti:

1) fino a L. 2.000.000 per ciascun indennizzo di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

2) fino all'importo di L. 150.000 per ciascun indennizzo di cui alla lettera *d*).

I pagamenti saranno disposti con i fondi messi a disposizione del Ministero del tesoro, dei quali i predetti uffici dovranno presentare rendiconti trimestrali a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati da un ufficio da costituirsi con decreto del Ministro per il tesoro presso la Direzione generale del tesoro.

La valutazione definitiva e quella provvisoria dei prezzi delle merci, dei servizi e di qualsiasi bene mobile e immobile requisito dagli Alleati, sono fatte in ogni caso, in conformità delle norme emanate al riguardo dagli organi competenti per la determinazione dei prezzi.

Art. 3.

Gli interessati che non intendono accettare gli indennizzi liquidati dai funzionari delegati per danni dipendenti da azioni non di combattimento e di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, possono ricorrere entro un mese dalla comunicazione del provvedimento al Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Quando non sia possibile procedere agli accertamenti definitivi dei danni o dei prezzi relativi alle requisizioni, agli acquisti ed ai servizi, il Ministero del tesoro può concedere acconti fino alla misura massima dell'ottanta per cento degli indennizzi proposti in via provvisoria dagli uffici tecnici competenti.

Art. 5.

Presso l'Ufficio di liquidazione di cui all'art. 2, sarà costituito, con decreto del Ministro per il tesoro, un Comitato competente a dare parere circa la determinazione degli indennizzi su merci o cose requisite dagli Alleati, per i quali, per cause varie, non si è potuto determinare il prezzo dagli organi tecnici di cui al n. 2, dell'art. 2, sui risarcimenti dei danni di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, eccedenti le L. 150.000 e su quelli inferiori quando gli interessati non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati e, a richiesta del Ministro per il tesoro, su ogni altra questione concernente la materia disciplinata dal presente decreto.

Art. 6.

Il Comitato è composto da un consigliere di Stato che lo presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un membro da designarsi dal Ministero dell'industria e commercio, da un membro da designarsi dal Ministero della guerra, da un magistrato, anche a riposo, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un membro da designarsi dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

Per questioni di carattere speciale, il Ministro per il tesoro può far partecipare alle sedute, funzionari di specifica competenza, col benestare delle rispettive Amministrazioni.

Il capo dell'ufficio di cui al comma 3° dell'art. 2, potrà essere anche un funzionario a riposo dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Egli funzionerà da segretario del Comitato e, in caso di impedimento o di assenza, potrà essere sostituito da altro funzionario dello stesso ufficio.

Art. 7.

I provvedimenti del Ministro per il tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 e quelli emessi in seguito a ricorso degli interessati sui provvedimenti di cui all'art. 3, sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 8.

Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui al presente decreto, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta non superiore al 2 % su ogni somma pagata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 193. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 452.

Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere, nonchè le modificazioni alla stessa, contenute nelle leggi 4 aprile 1940, n. 374, e 24 novembre 1941, n. 1506;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A favore di coloro che intendono riparare, ricostruire, costruire, ampliare, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, possono essere concessi i seguenti contributi:

1) una volta tanto, sino al 25 % del capitale effettivamente impiegato nelle riparazioni, ricostruzioni, costruzioni e ampliamenti — compreso il costo del terreno, degli impianti e degli arredamenti correlativi — per i quali non siano stati concessi i mutui previsti dal R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni.

Per detta forma di contributo è fatta salva l'applicazione di particolari norme che possano essere successivamente stabilite in materia di risarcimento dei danni di guerra;

2) rateale, per la durata di 25 anni, corrispondente al 2,50 % dell'importo dei mutui concessi ai sensi e secondo le modalità del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni, e in ogni caso commisurato ad un importo di mutuo non superiore al 50 % del capitale impiegato per l'esecuzione delle opere indicate nel precedente numero 1 e al 25 % del costo del nuovo arredamento.

Per la parte di spesa eccedente il mutuo può essere concesso il contributo stabilito dalle disposizioni e nei limiti di cui al numero 1 del presente articolo.

I contributi sopra indicati possono essere concessi soltanto per le opere ed attrezzature che siano ultimate entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Chiunque intenda usufruire dei contributi di cui all'articolo precedente, dovrà presentare, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, domanda al competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detta domanda dovrà contenere l'indicazione precisa della località prescelta, la designazione dello stabile da riparare, ricostruire, costruire, ampliare, migliorare o arredare e sarà corredata dal progetto tecnico, dal progetto dell'arredamento, dal particolareggiato preventivo del costo di tutte le opere, dal relativo piano finanziario, ed accompagnata dal parere dell'ente turistico competente per territorio, nonchè da copia dell'istanza inoltrata alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, per ottenere il mutuo di cui al numero 2 del precedente articolo.

Art. 3.

Presso il competente organo di governo, di cui all'articolo precedente, è costituito un Comitato per i contributi turistici, al quale è demandato il compito di assegnare i contributi dello Stato, di cui all'art. 1 del presente decreto, avuto riguardo all'importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati, in maniera che, sui fondi annualmente disponibili, sia stabilito il seguente ordine di precedenza:

1) pagamento dei contributi già assegnati dallo Stato, in applicazione dei provvedimenti legislativi richiamati al successivo articolo 20;

2) contributi per le riparazioni, ricostruzioni e riattrezzature degli alberghi e degli impianti indicati nell'art. 1, distrutti o danneggiati a causa di eventi bellici;

3) contributi per nuove costruzioni ed attrezzature indicate nello stesso art. 1, nonchè per ampliamenti, migliorie od arredamenti.

Art. 4.

Il Comitato per i contributi turistici è così composto:

1) un rappresentante del Ministero delle finanze;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

5) un rappresentante del competente organo di governo incaricato per il turismo;

6) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

7) un rappresentante degli albergatori, designato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente del Comitato è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso.

Espleterà le funzioni di segretario del Comitato un funzionario dell'organo di governo, indicato al numero 5 del presente articolo, di grado non inferiore al 9° di gruppo *A*.

Art. 5.

Il competente organo di governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoporrà le domande pervenute, con proprie osservazioni, all'esame del Comitato per i contributi turistici di cui al precedente articolo.

Detto Comitato si pronuncierà sulla concessione dei contributi, determinando la loro misura sulla parte di spesa non mutuata e l'ammontare del mutuo ammissibile a contributo.

I contributi restano definitivamente assegnati con la emissione, da parte del competente organo di governo, del decreto che approva la deliberazione presa dal Comitato.

Art. 6.

E' in facoltà del competente organo di governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ammettere ai benefici di cui al precedente art. 1 le opere facenti parte integrante del progetto presentato ed approvato dal Comitato per i contributi turistici e che siano state iniziate dalle ditte prima dell'approvazione da parte del predetto Comitato, ma dopo la presentazione della relativa domanda di contributo.

Possono, altresì, essere ammesse ai contributi di cui al medesimo art. 1 le opere iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purchè risulti documentata l'entità dei danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, per i quali soltanto è ammessa la concessione dei contributi stessi. Il termine di presentazione della relativa domanda, stabilito nel primo comma dell'articolo 2, è in tal caso ridotto alla metà.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano, inoltre, solo quando le opere siano riconosciute eseguite a regola d'arte da parte del competente ufficio del Genio civile, in sede di accertamento.

Art. 7.

Per le domande con le quali si richiedono i contributi di cui al numero 2, art. 1 del presente decreto, il Comitato per i contributi turistici farà conoscere alla Se-

zione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, il proprio parere sulla opportunità della prospettata riparazione, ricostruzione, costruzione od ampliamento, impianti ed arredamenti compresi, comunicando l'ammontare del mutuo sul quale verrà commisurato il contributo rateale.

Art. 8.

Nessuna erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1, n. 2, potrà essere iniziata fino a quando sulla concessione del mutuo, per il quale può essere accordato il contributo rateale, non avrà favorevolmente deliberato la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro.

Art. 9.

Nello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, a datare dall'esercizio 1946-47, fino all'esercizio 1970-71, saranno stanziate le somme necessarie per provvedere agli scopi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tali stanziamenti saranno distribuiti nei rispettivi esercizi in maniera che non venga superato complessivamente l'onere corrispondente allo stanziamento annuo di L. 50 milioni per venticinque anni.

Art. 10.

In sede di esecuzione delle opere per le quali sia stato assegnato il contributo di cui al numero 1, art. 1 del presente decreto, la ditta interessata, per ottenere eventuali anticipazioni del contributo stesso, dovrà richiedere all'ufficio del Genio civile competente per territorio i collaudi occorrenti, al fine di accertare la corrispondenza del progetto e dei preventivi presentati con le opere eseguite, nonchè lo stato di avanzamento dei lavori.

L'ufficio del Genio civile, eseguiti gli accertamenti di legge, e constatata la buona esecuzione dei lavori, nonchè la loro entità, trasmetterà apposito verbale di accertamento all'organo competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisando l'ammontare delle opere eseguite e proporrà la parte di contributo che potrà essere messa a pagamento, in relazione al contributo deliberato dal Comitato ed all'ammontare della spesa effettuata in base al progetto approvato.

Le spese e le indennità occorrenti per effettuare i controlli ed i collaudi delle opere approvate ed ammesse a contributo, sono a carico delle ditte beneficiarie.

Art. 11.

L'erogazione parziale o totale del contributo di cui all'art. 1, numero 1, è subordinata al relativo collaudo, come al precedente art. 10.

L'erogazione del contributo rateale di cui all'art. 1, numero 2, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento stabilita nel contratto di mutuo, salva la facoltà di accordare il contributo anche sulle somministrazioni che precedono l'entrata del mutuo in ammortamento.

Il contributo concesso in corrispondenza del mutuo resta di diritto ceduto alla Sezione mutuante, e sarà direttamente corrisposto alla Sezione stessa dal competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla scadenza di ciascuna semestralità, prelevandolo dagli appositi stanziamenti di bilancio di cui al precedente art. 9.

Art. 12.

E' concessa l'esenzione dalla normale imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni a coloro che avranno ultimato le ricostruzioni o costruzioni di alberghi, rifugi alpini, stabilimenti idro-termali, od avranno ampliato quelli esistenti entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

In caso di ampliamento o sopraelevazione, l'esenzione è limitata alla parte effettivamente costruita in eccedenza a quella preesistente.

L'esenzione venticinquennale è concessa anche agli edifici di cui al primo comma e che siano ricostruiti sulle aree risultanti dalla integrale demolizione di fabbricati preesistenti.

La demolizione deve essere preventivamente denunziata all'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza dal beneficio di cui al precedente capoverso.

L'esenzione dalla normale imposta fabbricati e relative sovrimposte, stabilita dal presente articolo, è subordinata alla condizione che il fabbricato conservi la destinazione alberghiera per l'intero periodo di venticinque anni.

Qualora venga autorizzato il mutamento di destinazione dell'immobile, l'esenzione verrà limitata al periodo di tempo durante il quale l'immobile avrà conservato la destinazione alberghiera.

Art. 13.

Il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Comitato per i contributi turistici, potrà, ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del turismo, chiedere alle ditte che abbiano presentato regolare domanda per il conseguimento del contributo statale, successivamente deliberato in loro favore, di modificare od ampliare i primitivi progetti in rapporto alle nuove esigenze determinatesi. Il predetto Comitato ha facoltà, in tal caso, di variare i contributi assegnati in relazione alla spesa derivante dal nuovo progetto. La variazione verrà approvata con ulteriore decreto del competente organo di governo.

Art. 14.

Nel caso che altra ditta, diversa da quella che ha richiesto i contributi previsti dall'art. 1 del presente decreto, subentri come nuova proprietaria, il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei contributi turistici, potrà trasferire ad essa i contributi già concessi, purchè la ditta stessa sia riconosciuta tecnicamente e finanziariamente idonea.

Tale ditta subentrerà alla precedente in tutti gli obblighi previsti dalla legge, anche per quanto riguarda i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e l'apprestamento dell'attrezzatura alberghiera.

Art. 15.

Il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel decreto di approvazione dei contributi di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero con provvedimento successivo, stabilirà un termine per l'inizio delle opere sovvenzionate.

Entro 180 giorni dalla scadenza del termine suddetto, chiederà al competente ufficio del Genio civile l'accertamento sullo stato dei lavori.

Qualora da tale accertamento risulti che i lavori non siano stati ancora iniziati, oppure non si dia sicuro affidamento che la relativa attrezzatura di interesse alberghiero e turistico possa essere completata ed in funzione entro il termine previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del presente decreto, il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato per i contributi turistici e con provvedimento definitivo, revocherà la concessione del contributo di cui all'art. 1, numero 1, del presente decreto, e disporrà per il recupero della parte di contributo eventualmente già erogata.

Nei casi anzidetti, anche i contributi di cui al numero 2 di detto articolo, saranno revocati dal predetto organo di governo, salvo il verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

Art. 16.

L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, di non mutare la destinazione alberghiera dei fabbricati ricostruiti, costruiti, migliorati ed ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicità a cura del competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante trascrizione del vincolo presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari e con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura di L. 20, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di contributi devoluti ai gestori e soltanto per opere di arredamento o per lavori di straordinaria manutenzione.

Art. 17.

Potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, sia i proprietari di immobili adibiti ad uso alberghiero o turistico, sia le ditte alberghiere con gestione in stabili da esse avuti in locazione.

Art. 18.

Nel caso che gli stanziamenti, disposti in ogni esercizio per i contributi di cui all'art. 1, non venissero completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue saranno trasferite negli esercizi successivi anche a quello in cui scadrà il quinquennio previsto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 19.

L'apposito organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilirà, anno per anno, le spese necessarie per il funzionamento del Comitato per i contributi turistici e del competente ufficio, in esse comprese quelle per spettanze ad eventuale personale specializzato non di ruolo, il cui trattamento economico resta stabilito ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono quelle di cui al R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, alla legge 4 aprile 1940, n. 374, e alla legge 24 novembre 1941, n. 1506.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 233. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 453.

Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro in base al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

Visto il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, col quale fu disposta la costituzione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, presso la Banca nazionale del Lavoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, del 14 giugno 1938, col quale vennero approvati l'atto costitutivo e lo statuto della suddetta Sezione autonoma;

Visto il R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, contenente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche emanato in sostituzione del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, della legge 4 aprile 1940, n. 374, e della legge 24 novembre 1941, n. 1506;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, in applicazione del R. decreto-legge

12 agosto 1937, n. 1561, e del decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, oltre ai mutui previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge sopra indicato, è altresì autorizzata a concedere mutui ipotecari:

1) a favore di coloro che intendono riparare, ricostruire e riattrezzare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini ed impianti in genere danneggiati o distrutti in dipendenza di eventi bellici, sempre che le opere suindicate costituiscano coefficienti per l'incremento turistico;

2) a favore di coloro che intendono rafforzare economicamente le rispettive aziende alberghiere e turistiche.

In conseguenza, l'attuale capitale di L. 50 milioni, della predetta Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico potrà essere ulteriormente aumentato:

a) da partecipazioni di istituti e società di previdenza e di assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie;

b) da partecipazioni di istituti di credito, subordinatamente alla autorizzazione del Ministero del tesoro;

c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di L. 25 milioni, di una quota parte del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

Art. 2.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Al predetto Ministero spetta di diritto la designazione di un sindaco effettivo e di uno supplente nel Collegio sindacale della sezione.

Il sindaco designato dal Ministero del tesoro controlla la creazione, il sorteggio e l'annullamento delle obbligazioni, le quali debbono essere munite della sua firma.

Art. 3.

I mutui da accordarsi per gli scopi di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, nonchè quelli previsti dal numero 1, art. 1, del presente decreto, non potranno superare complessivamente il 50 % del costo delle nuove costruzioni o ampliamenti, compreso il valore dell'area e degli impianti fissi correlativi, più il 25 % del costo del nuovo arredamento.

I mutui da accordarsi per gli scopi di cui al numero 2, art. 1, del presente decreto, non potranno superare il 50 % del valore cauzionale degli immobili che rientrano nelle attività della ditta.

Peraltro, sia i mutui previsti dal R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, sia quelli previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto, potranno eccedere la misura rispettivamente prevista nei due commi precedenti, qualora lo consenta la garanzia principale o concorrano adeguate garanzie supplementari, ai sensi delle disposizioni di legge sul credito fondiario.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro stabilirà il saggio massimo di interesse dei mutui e delle corrispondenti obbligazioni.

L'organo amministrativo della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, a tal fine designato nello statuto della Sezione stessa, stabilirà il saggio di interesse dei mutui, il compenso annuo dovuto alla predetta Sezione per diritti di commissione e spese di amministrazione, nonchè il periodo di durata dei mutui.

Sarà, invece, concordata di volta in volta, fra la Sezione e i mutuatari, la forma di erogazione dei mutui, e, quando il mutuo sia pagato in contanti, la misura, nonchè le modalità di pagamento della speciale provvigione dovuta dai mutuatari alla Sezione per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni.

Art. 5.

I mutui dovranno essere rimborsati nel periodo prestabilito, non eccedente in ogni caso la durata massima consentita dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con il sistema dell'ammortamento graduale, mediante semestralità costanti, comprensive degli interessi, dei diritti di commissione e di amministrazione, di una quota per il rimborso del capitale e dell'importo dei diritti erariali.

Ove il pagamento della speciale provvigione, convenuta a compenso di eventuali perdite per il collocamento delle obbligazioni, sia stato differito, le semestralità costanti comprenderanno anche la quota della provvigione stessa, commisurata alla durata del mutuo.

Art. 6.

Qualora sia stata accordata la quota di concorso dello Stato di cui al numero 2, art. 1, del R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, questa sarà corrisposta durante il periodo di ammortamento del mutuo, alla scadenza di ciascuna semestralità, direttamente alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, a carico degli appositi stanziamenti disposti nel bilancio del Ministero competente.

Il mutuatario è tenuto però a corrispondere alla Sezione suddetta l'intera semestralità dovuta per l'estinzione del mutuo, alle rispettive scadenze, salvo il suo diritto ad ottenere dalla Sezione stessa il rimborso della quota di concorso versata dallo Stato.

Art. 7.

La quota di concorso predetta è dovuta per tutto il periodo di tempo stabilito nel numero 2 dell'art. 1 del R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo.

Art. 8.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico potrà creare ed emettere proprie obbligazioni in misura corrispondente ai mutui concessi, fino ad un ammontare nominale massimo di dieci volte il proprio capitale versato e le riserve.

Le obbligazioni, del valore nominale di L. 500 ciascuna, saranno emesse in titoli unitari o multipli e potranno essere al portatore o nominative e, queste ultime, anche con cedola al portatore.

Art. 9.

Il fondo di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, è costituito a garanzia di eventuali perdite su tutti i mutui accordati e da accordarsi dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro, saranno approvate le modificazioni allo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, allegato all'atto costitutivo, approvato con decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938, rese necessarie in coordinamento alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 11.

In quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2352.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO
CORBINO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 234. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 % a favore degli elettori politici per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove essi sono inscritti.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme di applicazione della riduzione.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.
Chiusura delle operazioni di ammasso dell'olio della campagna 1945, e acquisto da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione delle eventuali disponibilità di prodotto economizzate dai produttori sulle trattenute familiari e aziendali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'8 settembre 1945, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e dell'olio di sansa;
Vista la necessità di aumentare le disponibilità di olio di oliva per la distribuzione attraverso il tesseramento;
Ritenuto che i produttori di olio di oliva, soddisfatti gli obblighi di conferimento, possano trovarsi in condizioni di disporre per la cessione a terzi di quantitativi di olio economizzati sulle trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale;
Ravvisata la opportunità di dar modo a tali produttori di legalmente commerciare tali quantitativi di olio e di facilitarne il convogliamento al consumo attraverso una distribuzione controllata;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di ammasso dell'olio d'oliva della campagna 1945, e di cui al decreto Ministeriale 6 settembre 1945, sono considerate chiuse al 31 maggio 1946, fatto salvo, peraltro, il successivo materiale conferimento agli oleari del popolo del prodotto già vincolato a quella data.

Art. 2.

In deroga al decreto Ministeriale 6 settembre 1945, l'Alto Commissariato per l'alimentazione è autorizzato ad acquistare le disponibilità di olio di oliva che i produttori hanno economizzato su i diritti di trattenuta per il consumo familiare ed aziendale.

Art. 3.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione ha facoltà di avvalersi, per l'acquisto di cui all'articolo precedente, dell'opera di ditte nazionali o di enti di consumo fiduciari, che saranno chiamati ad operare in zone prestabilite.
Le partite di olio acquistate in base al presente decreto verranno, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, immesse al consumo secondo un piano di distribuzione che verrà predisposto dallo stesso Alto Commissariato.

Art. 4.

Il trasferimento dell'olio acquistato, dalle zone di produzione alle zone di consumo, verrà di volta in volta autorizzato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, in esecuzione dei piani distributivi di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(1474)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Approvazione del settimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il settimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Alessandria:

Alessandria (piano parziale limitatamente alle zone del capoluogo circoscritte con linea rossa nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto).

Provincia di Apuania:

Carrara (piano parziale limitatamente alla frazione Marina di Carrara oltre alle zone del capoluogo e della frazione Avenza già incluse nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 39 del 15 febbraio 1946);

Massa (piano parziale limitatamente alla frazione Marina di Massa oltre alle zone del capoluogo già incluse nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 39 del 15 febbraio 1946).

Provincia di Aquila:

Carsoli (capoluogo).

Provincia di Arezzo:

Arezzo (oltre ai quartieri Colcitrone e S. Spirito già inclusi nel quarto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 15 dicembre 1945, il piano parziale di ricostruzione è esteso ad altre zone secondo il seguente perimetro: via Pier della Francesca, piazzale Stazione, via Spinello, via Nicolò Aretino, via Antonio Guadagnoli, mura cittadine, viale Bruno Buozzi, via dei Palagi, via dell'Orto, via Cesalpino, piazza Umberto, via Cavour, piazza Principe Amedeo, via Porta Buia, mura cittadine del bastione Bastanzetti);

Castel S. Niccolò (piano parziale limitatamente alla frazione Borgo alla Collina);

Castiglion Fiorentino (capoluogo);

Pratovecchio (capoluogo);

Stia (capoluogo);

Terranuova Bracciolini (capoluogo).

Provincia di Belluno:

Falcade (piano parziale limitatamente alla frazione Caviola).

Provincia di Bologna:

Castel Maggiore (capoluogo);

Castenaso (piano parziale limitatamente al capoluogo ed alla borgata Stellina);

Imola (piano parziale limitatamente alle zone del capoluogo indicate in rosso nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto, nonchè per le frazioni Fabbrica, Ponticelli, S. Prospero, Sasso Morelli, Sesto Imolese e Zello);

Monzuno (piano parziale limitatamente alla frazione Vado);

Tossignano (capoluogo e frazione Borgo).

Provincia di Chieti:

Gessopalena (piano parziale limitatamente al « Rione Castello » sulla pendice nord-ovest della zona su cui sorge l'abitato);

Fara S. Martino (piano parziale limitatamente alla zona compresa fra la strada provinciale, Val di Foro II, via Colle della Croce, via S. Pietro e vicolo cieco a valle della Chiesa del Suffragio);

Torricella Peligna (piano parziale limitatamente al rione « Le Coste » sulla pendice nord-ovest della zona su cui sorge l'abitato).

Provincia di Ferrara:

Comacchio (piano parziale limitatamente alla frazione Porto Garibaldi).

Provincia di Firenze:

Borgo S. Lorenzo (piano parziale limitatamente alla zona di via Lapi);

Dicomano (capoluogo);

Impruneta (piano parziale limitatamente al capoluogo ed alla borgata del Desco);

Lastra a Signa (piano parziale limitatamente alla frazione Ponte a Signa);

Montelupo Fiorentino (piano parziale limitatamente alla parte dell'abitato compresa tra il torrente Pesa, la via del rio Schifanoia, il giro delle mura, via Baccio Sinibaldi, via S. Giuseppe e piazza Tassinari);

S. Casciano Val di Pesa (piano parziale, limitatamente alla zona di via Guarducci);

Vernio (piano parziale limitatamente alla frazione Mercatale per la traversa della strada provinciale di Val di Bisenzio fino a piazza S. Antonio);

Vicchio (capoluogo).

Provincia di Forlì:

Cesena (capoluogo);

Gemmano (capoluogo).

Provincia di Genova:

Genova (piano parziale limitatamente alla zona indicata in rosso e limitata con linea azzurra nella planimetria relativa al centro della città vistata agli effetti del presente decreto, nonchè alle zone in Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Teglia e Voltri indicate in rosso nell'altra planimetria relativa alla grande Genova anche essa vistata agli effetti del presente decreto).

Provincia di Grosseto:

Grosseto (piano parziale limitatamente alla zona delle Carceri).

Provincia di La Spezia:

La Spezia (piano parziale limitatamente alla zona compresa fra le seguenti vie e piazze: a ponente: via Biassa, via XX Settembre; a mezzogiorno: via Maria Adelaide; a levante: via Sapri, via Dante; a settentrione: piazza del Bastione, con l'aggiunta degli isolati di via Galileo Galilei;

Lerici (capoluogo);

Levanto (piano parziale limitatamente al quartiere della Parrocchia).

Provincia di Livorno:

Cecina (piano parziale limitatamente alla parte vecchia del capoluogo).

Provincia di Lucca:

Barga (piano parziale limitatamente al capoluogo ed alle frazioni Albiano e Sommocolonia);

Camporgiano (capoluogo);

Gallicano (capoluogo);

Piazza al Serchio (capoluogo);

Pietrasanta (piano parziale limitatamente alla frazione Strettoia); Seravezza (capoluogo)

Provincia di Modena:

Modena (piano parziale limitatamente alle tre zone del capoluogo indicate nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto);

Vignola (capoluogo).

Provincia di Pesaro:

Fossombrone (piano esteso a tutti gli altri quartieri del capoluogo oltre la borgata alta detta « Cittadella » già inclusa nel terzo elenco approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 138, del 17 novembre 1945).

Provincia di Pisa:

Pontedera (piano parziale limitatamente alle seguenti zone: *a*) zona a nord della strada tosco-romagnola in prossimità del fiume Era; *b*) zona detta dei Cappuccini a sud della ferrovia Pisa-Firenze; *c*) zona compresa tra piazza Cavour, via Palestro ed il corso Vittorio Emanuele; nonchè per la frazione « La Rotta »);

S. Miniato (capoluogo);

Santa Croce sull'Arno (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo compresa tra il corso Vittorio Emanuele ed il fiume Arno);

Vecchiano (piano parziale limitatamente alle frazioni « La Barca » e « Malaventre »).

Provincia di Pistoia:

Pistoia (piano parziale limitatamente alla zona del rione detto « della Sala » circoscritta tra la via degli Orafi, piazza del Duomo, via Roma, via Panciatichi, piazza Garibaldi, corso Umberto I, via Cino, piazza Gavinana e via S. Martino della Battaglia).

Provincia di Salerno:

Battipaglia (capoluogo).

Provincia di Savona:

Savona (piano parziale limitatamente alle zone del capoluogo circoscritte con linea azzurra nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto);

Toirano (capoluogo);

Vado (capoluogo).

Provincia di Udine:

Forni di Sotto.

Provincia di Verona:

Verona (piano parziale limitatamente al capoluogo, alle località Tomba e Tombetta ed alle frazioni Ca' di David, Parona di Valpolicella, S. Michele Extra e S. Lucia della Battaglia).

Provincia di Vicenza:

Vicenza (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CATTANI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Istituzione di un servizio di cassa presso il mercato del pesce di Manfredonia della « Bissanti e De Padova » con sede in Manfredonia (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 giugno 1935, n. 1281, concernente il credito peschereccio;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla « Bissanti e De Padova » società collettiva con sede in Manfredonia (Foggia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La « Bissanti e De Padova », società collettiva con sede in Manfredonia (Foggia), è autorizzata ad istituire un proprio servizio di cassa presso il mercato del pesce di Manfredonia (Foggia).

Tale servizio sarà limitato alla gestione della Cassa del mercato stesso e alle operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori di pesce ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604, con assoluto divieto di ogni altra operazione di banca.

Detto servizio, inoltre, dovrà funzionare esclusivamente nell'interno del locale adibito a mercato e durante le ore di apertura di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Norme per l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, concernente la nuova disciplina degli impianti industriali e l'istituzione di una Commissione centrale della industria;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728;

Considerata la necessità di regolare l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria istituita con il predetto art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e delle Sottocommissioni dipendenti;

Considerata l'opportunità di garantire l'attuazione degli accordi intercorsi tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. circa la distribuzione e la utilizzazione delle materie prime, semilavorati e prodotti industriali da questa importati;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Commissione centrale per l'industria, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, è costituita una Segreteria generale alla quale è preposto un funzionario del Ministero industria e commercio.

Art. 2.

La Commissione può deliberare la costituzione di Comitati permanenti per lo studio e la trattazione di problemi di carattere generale, ciascuno per uno o più settori industriali. Può costituire anche Comitati speciali per l'esame dei singoli affari.

Art. 3.

Sono istituite quattro Sottocommissioni della Commissione centrale dell'industria.

Le Sottocommissioni svolgono la loro attività per le regioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) la Sottocommissione dell'Italia settentrionale, con sede a Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, la Venezia Tridentina, il Veneto e l'Emilia;

2) la Sottocommissione dell'Italia centrale, con sede a Roma, per la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

3) la Sottocommissione dell'Italia meridionale, con sede a Napoli, per la Campania, il Molise, la Basilicata, la Puglia, la Calabria;

4) la Sottocommissione della Sicilia, con sede a Palermo, per la Sicilia.

Art. 4.

Ogni Sottocommissione è costituita da:

1) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro;

3) un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura, per ciascuna regione del territorio di competenza della Sottocommissione, designato dalle Camere di commercio della regione stessa a mezzo di una terna;

4) un rappresentante degli industriali;

5) un rappresentante dei commercianti;

6) due rappresentanti dei lavoratori;

7) un rappresentante degli ingegneri;

8) un rappresentante della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.

Fanno parte della Sottocommissione dell'Italia centrale e di quella della Sicilia, rispettivamente, un rappresentante degli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia.

Inoltre, di ciascuna Sottocommissione saranno chiamati a far parte, in qualità di membri effettivi, tecnici ed esperti per i vari settori produttivi.

La nomina dei membri predetti è fatta dal Ministro per l'industria e il commercio con suo decreto, su designazione delle rispettive organizzazioni di categoria per i membri di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7.

Art. 5.

Organi di ogni Sottocommissione sono il presidente nominato dal Ministro, e la Giunta esecutiva composta da tre membri scelti dal Ministro stesso fra i membri della Sottocommissione medesima.

Art. 6.

Le Sottocommissioni assolvono i compiti loro delegati dalla Commissione centrale ai sensi dell'art. 5, comma quinto, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.

Esse inoltre, quali delegate del Ministro per l'industria e il commercio ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384, possono svolgere attività consultiva ed esecutiva in materia di disciplina dell'industria e commercio, in tutti i casi in cui il Ministro per l'industria e commercio lo ritenga opportuno e secondo le istruzioni che saranno eventualmente emanate sia direttamente sia di concerto col Ministro per il commercio con l'estero per le materie di competenza di quest'ultima Amministrazione.

Art. 7.

Ciascuna Sottocommissione potrà istituire Sezioni per settori produttivi in quanto ciò risulti necessario ed opportuno in relazione all'importanza delle funzioni consultive che le Sottocommissioni potranno essere chiamate a svolgere e secondo le norme che saranno proposte dalle Sottocommissioni interessate.

L'ordinamento interno e le norme per il funzionamento degli organi previsti all'art. 5 ed al presente articolo saranno stabiliti dalle Sottocommissioni e resi esecutivi con provvedimento del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 8.

I presidenti delle Sottocommissioni partecipano alle riunioni della Commissione centrale con voto deliberativo.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elenco dei posti notarili vacanti appartenenti ai distretti rispettivamente indicati, da conferirsi per trasferimento fra notai in esercizio.

Benevento e Ariano Irpino (distretti riuniti):

Ariano Irpino	1

Bergamo:

Bergamo	2
Calusco d'Adda	1
Serina	1

Bologna:

Bologna	2

Caltagirone:

Caltagirone	1

Como e Lecco (distretti riuniti):

Como	1

Cremona:

Castelleone	1
Cremona	3
Soresina	1

Cuneo:

Bra	1

Firenze e Pistoia (distretti riuniti):

Empoli	1
Prato	1

Messina:

Castroreale	1

Roma, Latina e Velletri (distretti riuniti):

Cori	1

Rovigo:

Crespino	1

Santa Maria Capua Vetere:

Santa Maria Capua Vetere	

Sulmona ed Avezzano (distretti riuniti):

Castel di Sangro	1

Taranto:

Taranto	2

Termini Imerese:

Polizzi Generosa	1

Trani:

Andria	3

Torino:

Cambiano	1
Cere	1
Chieri	1
Condove	1
Rivara	1
Torino	1

Gli aspiranti debbono, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 per ciascuna sede alla quale aspirano e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. La tassa è di L. 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a più sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1665)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1946, Castellini Enrico, notaio residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Formia, distretto notarile di Roma.

(1666)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

172° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione minerarie emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 11 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 151, con il quale al sig. Vannucci Alessandro, domiciliato in Firenze, è concessa per la durata di anni 20, la facoltà di coltivare il giacimento di lignite, sito in località denominata « Prato », in territorio dei comuni di Pratovecchio e Poppi, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 147, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 18 luglio 1944, è così modificato: « Al Condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Ernesto Giarrizzo, domiciliato in Roma, è concessa in perpetuo, la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località denominata « Mintina Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 152, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 24 luglio 1945, è così modificato: « Al Condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Ernesto Giarrizzo, è concessa in perpetuo, la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località denominata « Montegrande Lampedusa Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 150, con il quale all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di antimonio, sito in località denominata « Macchia Casella », in territorio del comune di Manciano, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 115, con il quale alla ditta Nessi e Majocchi, con sede in Como, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Pian di Gembro Est », in territorio del comune di Villa di Tirano, provincia di Sondrio.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 127, con il quale alla Italstrade S. A., con sede in Milano, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare la cava di calcare, sita in località denominata « Chiuso », in territorio del comune di Lecco, frazione Maggianico, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 124, con il quale al Consorzio terme radioattive di Merano, con sede in Merano, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua radioattiva, sita in località denominata « S. Vigilio », in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 128, con il quale all'Amministrazione dei monopoli di Stato, con domicilio eletto presso la Regia salina di Lungro, è concessa per la durata di anni 90, la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma, sito in località denominata « San Leonardo », in territorio dei comuni di Lungo, Acquaformosa e Altomonte, provincia di Cosenza.

(1623)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea in giurisprudenza

Il dott. Salvatore Caporale fu Salvatore e di Rosaura Papa, nato a Reggio Calabria il 26 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la R. università di Messina nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. università di Messina.

(1648)

Avviso di rettifica

Nel decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1946, a pag. 1247, all'articolo unico, terzo e quarto rigo, ove è detto:

decreto Luogotenenziale 12 aprile, n. 480, deve invece dire:
decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385.

(1663)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con decreto Ministeriale in data 4 giugno 1946, il signor dott. ing. Gualtiero Adami è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Trento.

(1650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 giugno 1946 - N. 128

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,35
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,10
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	84,95
Id. 5 % 1936	98,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,40

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a 150 posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che sono compresi nelle seguenti categorie:

1) mutilati, invalidi o combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1943, della guerra d'Africa e della guerra di liberazione; mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; partigiani combattenti; reduci dalla prigionia o dalla deportazione; orfani e vedove di caduti;

2) condannati o confinati per attività antifascista;

3) aspiranti che non poterono partecipare a precedenti concorsi per nomina a notaio per effetto esclusivo della mancata iscrizione al partito fascista o delle disposizioni razziali;

4) aspiranti che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio, ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

5) aspiranti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio;

6) coadiutori permanenti in esercizio alla data del 5 giugno 1946.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 55 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai nn. 11 e 12 del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro le ore di ufficio al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli aspiranti residenti all'estero e per quelli che si trovano in servizio militare, il termine di cui al precedente comma è invece di giorni novanta, sotto pena di decadenza.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore del Re presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti o le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli aspiranti che siano mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno fare risultare tale condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio sulla idoneità predetta anche in relazione alle cause della mutilazione o della invalidità;

7) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99 n. 4 del regolamento notarile, approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

10) tutti gli altri documenti necessari a comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso a norma dell'art. 2 del presente decreto, e degli altri titoli dei quali il concorrente intende avvalersi per la formazione della graduatoria;

11) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati nn. 2, 3, 4, 5 e 6, ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio civile.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

Art. 7.

In base al totale dei punti assegnati a ciascun concorrente; la Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale. A parità di punti la precedenza in graduatoria è determinata a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1173, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 9.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(1664)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.